

numero

Bellinzona

2327

cl

0

15 maggio 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Per email: sandrine.favre@sem.admin.ch
helena.schaer@sem.admin.ch

Procedura di consultazione concernente il recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) ("Sviluppo dell'acquis di Schengen") e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 13 febbraio 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

L'Esecutivo cantonale accoglie favorevolmente il recepimento e la trasposizione del Regolamento UE che istituisce il sistema ETIAS nel diritto federale e le conseguenti modifiche legislative che ne seguono. Infatti, grazie all'introduzione di questo sistema per il quale i cittadini di Stati terzi esentati dall'obbligo del visto che desiderano entrare nello spazio Schengen in vista di un soggiorno di breve durata (90 giorni su un periodo di 180) devono richiedere online un'autorizzazione ai viaggi, sarà garantito un controllo più efficace delle persone in entrata; verifiche che permetteranno di individuare eventuali rischi nell'ambito della sicurezza, dell'immigrazione irregolare e della salute pubblica.

Attualmente le Autorità di frontiera non dispongono in anticipo delle informazioni inerenti i cittadini di Stati terzi esonerati dall'obbligo del visto che entrano nello Spazio Schengen attraverso le frontiere terrestri e marittime. Il nuovo sistema permetterà di ridurre i rischi e di rafforzare l'efficacia dei controlli alle dogane grazie ai diversi dati sui viaggiatori di cui le competenti Autorità potranno disporre anticipatamente. I controlli preliminari che, mediante una procedura di verifica automatizzata saranno confrontati con i dati SIS, consentiranno inoltre di ridurre il numero dei rifiuti d'ingresso alle frontiere esterne allo Spazio Schengen.

2. Considerazioni sulle modifiche alla Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 5 cpv. lett. a e a^{bis} LStrI

Relativamente alla modifica del disposto in oggetto, il Consiglio di Stato concorda con l'Autorità federale sulla necessità di inserire questa condizione supplementare per l'entrata in Svizzera a seguito dell'introduzione dell'ETIAS. In effetti, se finora sotto questo aspetto era necessario solo il documento di legittimazione e l'eventuale visto, ora per i cittadini di Stati terzi non sottoposti all'obbligo del visto vi sarà anche la necessità di disporre dell'autorizzazione ETIAS.

Art. 108c LStrI

Lo scrivente Consiglio ritiene sia adeguato designare la SEM quale unità nazionale ETIAS competente in Svizzera per l'esecuzione dei compiti previsti dal relativo Regolamento a carico degli Stati membri. In effetti la SEM dispone del personale competente e dei relativi accessi ai vari applicativi nell'ambito della migrazione (SIS, C-VIS, Ripol, EES, ecc.) per effettuare le verifiche richieste, quali l'esame manuale delle domande di autorizzazione ai viaggi nonché la verifica che i dati contenuti nel fascicolo di domanda siano corretti e aggiornati nel sistema centrale ETIAS.

Art. 108e cpv. 2 LStrI

Il Governo cantonale prende atto che giusta il capoverso 2 lettera a) di questo articolo, le Autorità cantonali della migrazione avranno accesso ai dati ETIAS e potranno così verificare l'esistenza di un'autorizzazione ai viaggi da parte dei cittadini di un Paese terzo che intendono entrare nello spazio Schengen.

Art. 126d

Il Consiglio di Stato saluta positivamente l'introduzione di questo disposto che prevede una norma transitoria secondo la quale l'obbligo di essere in possesso dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS in corso di validità decorre unicamente sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica di legge in parola. Le Autorità preposte disporranno pertanto di un adeguato lasso di tempo per conformarsi ai nuovi disposti e i cittadini di Stati terzi avranno il tempo necessario per prendere conoscenza e prepararsi ad adempiere a questo nuovo obbligo in vista di un soggiorno in un Paese Schengen.

3. Conclusioni

In merito a quanto di pertinenza delle Autorità cantonali della migrazione, si osserva che il recepimento del Regolamento ETIAS nel diritto interno e la modifica legislativa conseguente, non dovrebbero comportare un aggravio finanziario a carico delle stesse.

In effetti, come risulta dal Rapporto esplicativo del DFGP (cfr. Rapporto esplicativo, n. 6.2.2., pag. 37), l'accesso al sistema ETIAS da parte delle Autorità della migrazione, sarà verosimilmente permesso attraverso gli applicativi della Confederazione già in uso dai Cantoni, quali il SIMIC.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

Il Presidente:



Christian Vitta

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.